



ISTITUTO TOLMAN

Scuola di Psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale

Introduzione alla professione dello psicoterapeuta

21 gennaio 2024 - Palermo

Antonella Postorino

Psicologa Psicoterapeuta

Consigliere Ordine Psicologi Regione Siciliana

Membro di Commissione di Deontologia



Prima parte



**Riferimenti
normativi
della
professione
di Psicologo**



La professione di PSICOLOGO

è stata istituita
con **Legge 18**
febbraio 1989 n°56

riconosciuta
quale professione
sanitaria con
Legge n° 3 del
gennaio 2018

regolamentata
nell'esercizio
professionale dal
DPR 328 del 2001

ordinamento
della professione
di psicologo
Decreto
23/03/2018



Legge 56/89:

“Ordinamento della professione di psicologo”

- Articolo 1: “La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la **prevenzione**, la **diagnosi**, le **attività di abilitazione-riabilitazione** e di **sostegno** in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
- Comprende altresì le attività di **sperimentazione, ricerca e didattica** in tale ambito”.
- Lo Psicologo opera sia nel **settore privato** (come libero professionista o esercitando in strutture private e/o convenzionate), che nel **settore pubblico** (Aziende U.S.L., Servizi socio-sanitari dei Comuni, Province, Regione ed altri Enti locali).



Legge 56/89: Articolo 3 Esercizio dell'attività psicoterapeutica”

- 1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica **formazione** professionale, da acquisirsi, **dopo** il conseguimento della **laurea in psicologia o in medicina** e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica (4).



Legge 56/89: Articolo 3

Esercizio dell'attività psicoterapeutica”

- 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
- 3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (5).
- (4) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509.
- (5) Con D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1992, n. 255), modificato dal D.M. 17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 22 marzo 1994, n. 67), sono state stabilite le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. Vedi, anche, l'art. 24-sexies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.



La professione di Psicologo è regolamentata nell'esercizio professionale dal **DPR 328 del 2001**

Capo X - Professione di psicologo

50. Sezioni e titoli professionali.

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo *iunior* ⁽⁴⁾.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: «sezione degli psicologi», «sezione degli psicologi *iuniores*». Nella sezione degli psicologi *iuniores* viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

(4) Per i titoli professionali spettanti agli iscritti di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.L. 9 maggio 2003, n. 105, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.



legge 11 gennaio 2018, n. 3

«Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»

Art. 9

Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' premesso il seguente:

«Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

➔ <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=62859&articolo=9>



Elenco delle professioni sanitarie

PSICOLOGO

[L. 18.02.1989, n. 56](#) - (G.U. 24.02.1989, n.46)

[L. 11.01.2018, n.3, art. 9](#) - (G.U. 31.01.2018, n. 25)

[Decreto 23/03/2018](#), Ordinamento della professione di psicologo (G.U. 4/06/2018, n. 127)

<https://www.salute.gov.it/portale/professionisanitarie/dettaglioContenutiProfessionisanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professionisanitarie&menu=vuoto&tab=1>



Decreto 23/03/2018

Ordinamento della professione di psicologo (G.U. 4/06/2018, n. 127)

Art. 1

Rinnovo dei Consigli territoriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera a), della legge 11 gennaio 2018 n. 3, in fase di prima applicazione le elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno 2019, coincidente con l'anno di scadenza dell'ultimo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi in carica alla data dell'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018.

➔ <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=64489>

Seconda parte

CODICE DEONTOLOGICO
delle Psicoghe
e
degli Psicologi Italiani



**Codice
Deontologico**



Codice Deontologico

- Il Codice Deontologico è un **obbligo normativo** previsto dalla Legge istitutiva 56/89.
- Senza un Codice deontologico e senza una Cassa previdenziale, non può esserci una **professione riconosciuta**.
- La delicatezza e la complessità della professione di psicologo rendono ancora più indispensabile una **vigilanza** deontologica sui suoi modi di esercizio.



La condotta professionale non può essere lasciata al Libero Arbitrio o a scelte Etiche personali



Codice Deontologico

- E' lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete **regole di condotta** che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio di una specifica attività professionale.

Definisce l'etica della relazione professionale



Struttura del codice deontologico





Quattro finalità ispiratrici

Tutela del cliente

Tutela del professionista

Tutela del gruppo professionale

Responsabilità nei confronti della società



Tutela del cliente

Bisogna meritare la fiducia del cliente e la condotta deve essere dettata dal prioritario obiettivo dell'interesse del cliente.

- Sia esso committente o utente, **persona o ente che entra in contatto con il professionista**
- Articoli relativi al segreto professionale (artt. 11-17), divieto di trarre vantaggi (artt. 28 e 4), corretta informazione (art. 9), consenso informato (artt. 24 e 31)

Art.11

Art. 17

Art. 28

Art. 4

Art. 9

Art. 24

Art. 31



Consenso informato

The screenshot shows a web browser window with the URL [opr.s.it/servizi/privacy-e-consenso-informato/](https://www.oprs.it/servizi/privacy-e-consenso-informato/). The page header includes the logo of the Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana and navigation links for 'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE', 'ALBO', and 'AREA RISERVATA'. A blue navigation bar contains links for 'HOME', 'ORDINE', 'LO PSICOLOGO', 'IL CITTADINO', 'ISTITUZIONI', 'SERVIZI', 'EVENTI', 'NOTIZIE', and 'FAQ'. The main content area features a breadcrumb 'HOME/SERVIZI' and a large heading 'Privacy e consenso informato' next to a large blue information icon. Below this, there are two columns of text. The left column discusses the implementation of the new D. Lgs. 101/2018 and the GDPR. The right column is titled 'Servizi' and lists various services available to users.

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | ALBO | AREA RISERVATA

HOME ORDINE ▾ LO PSICOLOGO ▾ IL CITTADINO ▾ ISTITUZIONI ▾ SERVIZI ▾ EVENTI NOTIZIE ▾ FAQ

HOME/SERVIZI

Privacy e consenso informato

Dal 19 settembre è entrato in vigore il nuovo **D. Lgs. 101/2018**, decreto di adeguamento della normativa italiana al **Regolamento europeo 2016/679** (*General Data Protection Regulation – di seguito "GDPR" o "Regolamento"*) che ha modificato il vecchio Codice privacy (D. Lgs. 196/03).

Alla luce dei nuovi adeguamenti, l'OPRS mette a disposizione, a partire da quanto predisposto dal CNOP, i nuovi moduli Psy2019 (anche nella versione destinata ai minori)

? Servizi

- Bandi e offerte di lavoro
- Consulenza fiscale
- Consulenza legale
- Convenzioni
- Crediti Giunti testing

<https://www.oprs.it/servizi/privacy-e-consenso-informato/>



Tutela del professionista nei confronti dei colleghi

Principio del rispetto reciproco, della solidarietà e di colleganza (**art. 33**).

Divieto di appropriarsi delle produzioni scientifiche altrui (**art. 35**)

Divieto di esprimere giudizi negativi sulla formazione e sulle competenze dei colleghi (**art. 36**)



Tutela del gruppo professionale

Regole che riguardano il decoro e la dignità professionale (**art.38**)

Ogni professionista rappresenta la categoria professionale, è quindi responsabile dell'immagine sociale della professione (**art.38**)

Autonomia professionale (**art. 6**)

Consapevolezza dei propri limiti e rifiuto di compiere atti professionali per i quali si ritiene di non avere adeguata preparazione (**art.5-7**)

Obbligo di denunciare casi di abusivismo (**art.8**)



Responsabilità nei confronti della società

Dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere benessere psicologico dell'individuo, del gruppo, e della comunità (**artt. 3/34**)



Imperativi Guida

Meritare la fiducia del cliente: nasce dall'idea della professione come «servizio». Si può fare solo ciò che viene a vantaggio di chi richiede la prestazione. Si parla di "rapporto fiduciario"

Possedere una **competenza adeguata** per rispondere alla domanda del cliente. Ciò implica la consapevolezza dei limiti del proprio sapere e del proprio saper fare

Usare con giustizia il proprio potere: non provocare danno, rispettare l'autonomia e la dignità del cliente e mantenere una condotta consona alla dignità della professione.

Difendere **l'autonomia professionale**. Ogni professione possiede competenze specifiche e ogni violazione dell'autonomia comporta che determinati atti professionali siano posti in essere da chi tale competenza specifica non possiede.



Vincolo

- Il professionista deve adempiere all'Obbligazione Giuridica
- La violazione del Codice Deontologico prevede sanzioni: Formali: ***Avvertimento e Censura***
Sostanziali: ***Sospensione e Radiazione***

Utilità

- Favorisce la costruzione di una Identità Professionale
- E' una griglia, uno strumento di lavoro, un segno distintivo della propria professione
- Un linguaggio comune che favorisce la comunicazione e i rapporti tra i colleghi



E' una professione che si evolve e che deve stare al passo con i tempi

Ogni Codice deontologico ha bisogno di aggiornamenti a causa delle novità che intervengono a livello normativo, culturale, scientifico.

Un Codice, infatti, è uno strumento che non può essere statico perché ha delle criticità interne e ne va sistematicamente verificata l'adeguatezza e l'efficacia.

Inoltre, definisce un insieme di regole – interfaccia tra gruppo professionale e società: deve quindi tenere il passo dell'evoluzione della disciplina.



Perché una revisione del Codice?

Normative importanti per la professione, come la **legge 24/2017** (art.5 buone pratiche clinico-assistenziali e linee-guida), la **legge 219/2017** (obbligo del consenso informato nei trattamenti sanitari), la **legge 3/2018** (riconoscimento degli psicologi come professione sanitaria), hanno impattato sul nostro lavoro e sul Codice rendendo **necessaria una armonizzazione delle indicazioni per renderle funzionali e rispondenti alle esigenze e alle diverse attività della professione.**

**Il CNOP, con la Commissione Deontologia e l'Osservatorio
Deontologico Permanente, ha lavorato alla revisione del
nostro Codice Deontologico**



**CODICE DEONTOLOGICO
delle Psicologhe
e
degli Psicologi Italiani**



2023



Referendum 2023

I punti più importanti della proposta di modifica riguardano:

- L'introduzione di una premessa etica;
- Adeguamento linguaggio di genere;
- Titoli degli articoli;
- Alcuni articoli aggiornati, altri modificati;
- Adeguamento alla normativa come professione sanitaria.

<https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-referendum-2023/video-esplicativi-modifiche-al-codice/>



Premessa Etica

- Scopo del Codice Deontologico è costituire il **riferimento per la condotta** di tutte le psicologhe e di tutti gli psicologi, qualunque sia il loro orientamento teorico applicativo, l'ambito scientifico e di ricerca, la metodologia e gli strumenti utilizzati, la loro attività professionale.



I QUATTRO PRINCIPI ETICI

Primo principio etico

Rispetto e promozione dei diritti e della dignità delle persone e degli animali

Le psicologhe e gli psicologi rispettano e promuovono i diritti fondamentali della dignità e del valore di tutte le persone e degli animali. In particolare, operano per la promozione della libertà, dell'autonomia e del benessere psicologico, nel rispetto della soggettività di ciascuna persona, gruppo o comunità.



Premessa Etica

Secondo principio etico

Competenza

La competenza delle psicologhe e degli psicologi è data sia da conoscenze teoriche acquisite all'Università e attivamente integrate e aggiornate, sia da una pratica sottoposta al confronto tra pari e alla supervisione di colleghe o colleghi esperti e altamente qualificati.

Le psicologhe e gli psicologi assicurano e mantengono alti standard di formazione e competenza nell'ambito professionale in cui operano; riconoscono i limiti delle loro specifiche competenze e i confini dei loro ambiti di intervento; utilizzano solo metodi, strumenti e tecniche per i quali si sono preparati attraverso una specifica e adeguata formazione scientifica, un costante training, un'attiva esperienza professionale. La loro formazione è sottoposta ad un continuo aggiornamento scientifico e metodologico.



Premessa Etica

Terzo principio etico

Responsabilità

Le psicologhe e gli psicologi hanno la responsabilità professionale e scientifica verso le persone che a loro si rivolgono, verso la comunità e verso la società in cui lavorano e vivono, e verso l'ambiente che li circonda.

Pertanto, le psicologhe e gli psicologi si assumono la responsabilità della scelta dei metodi, degli strumenti e delle tecniche, della loro applicazione e delle prevedibili conseguenze, prestando attenzione affinché le loro prestazioni non vengano usate in modo strumentale e in contrasto con il principio del rispetto dei diritti e della dignità delle persone e degli animali.



Premessa Etica

Quarto principio etico

Onestà e integrità, lealtà e trasparenza

Le psicologhe e gli psicologi operano affinché i loro interventi e le loro attività professionali siano sempre ispirati da onestà intellettuale, integrità professionale, lealtà umana. L'impegno alla trasparenza nel presentare il proprio ruolo e i propri metodi, ad esplicitare gli strumenti utilizzati e ad informare circa le prestazioni e gli interventi offerti è uno dei presupposti fondamentali del *saper fare* e del *saper essere* delle psicologhe e degli psicologi.

Il tempo della comunicazione è tempo di cura.

I principi sopra enunciati sono fondamentali e imprescindibili; le psicologhe e gli psicologi si impegnano a rispettarli, ad ispirarsi ad essi ed a diffonderne la conoscenza. Sulla base di tali principi regolano i rapporti che intrattengono nella loro comunità scientifico-professionale e quelli che sviluppano con le altre professioni.



Referendum 2023

I punti più importanti della proposta di modifica riguardano:

- L'introduzione di una premessa etica;
- Adeguamento linguaggio di genere;
- Titoli degli articoli;
- Alcuni articoli aggiornati, altri modificati;
- Adeguamento alla normativa come professione sanitaria.

<https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-referendum-2023/video-esplicativi-modifiche-al-codice/>



Linguaggio di genere

L'adeguamento al linguaggio di genere ha a che fare con un aspetto formale di cambio di dicitura, è stato modificato il nome del codice:

Il codice deontologico degli psicologi e delle psicologhe e tutti gli articoli sono stati modificati in questo senso



Articoli 4 e 24

Art.4 e 24 rispetto della laicità e consenso informato:

L'articolo 4 riprende e declina assetti di consapevolezza della **responsabilità**, richiama ed esprime rispetto e **laicità** dell'operare, rendendo ancora più chiari questi due requisiti.

Non c'è rispetto senza consenso informato ed in questo senso, il comma 1 dell' art 24 è stato spostato al comma 1 dell'art.4, quindi **il consenso informato qualifica la professione.**

Altro aspetto importante riguarda la laicità, intesa come competenza a riconoscere le differenze individuali, di genere e culturali e promuovere l'inclusività.



FAQ articolo 4

Quali sono i principi fondamentali di cui si occupa l'articolo 4 del Codice Deontologico?

L'articolo 4 del Codice Deontologico afferma due principi fondamentali:

- Il Rispetto: la psicologa e lo psicologo devono rispettare le differenze individuali, di genere e culturali, evitando qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio. Devono anche rispettare le opinioni e le credenze dell'Utente, evitando di imporre il proprio sistema di valori.
- La Laicità: la psicologa e lo psicologo evitano di imporre all'utente il proprio sistema di valori e, in ogni caso, pongono in essere tutte le misure professionali necessarie per evitare di influenzarne le scelte.

https://www.psy.it/wp-content/uploads/2023/09/FAQ-cdpi_rev3.pdf

Quali sono gli obblighi previsti dall'articolo 4?

- Obbligo di informazione: la psicologa e lo psicologo devono sempre fornire all'utente informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
- Rispetto delle differenze individuali, di genere e culturali: la psicologa e lo psicologo devono riconoscere e valorizzare la diversità di ogni persona, evitando qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio.
- Rispetto delle opinioni e delle credenze dell'utente: la psicologa e lo psicologo devono rispettare le opinioni e le credenze dell'utente, evitando di imporre il proprio sistema di valori.
- Utilizzo di metodi, tecniche e strumenti che salvaguardino i principi di rispetto e laicità: la psicologa e lo psicologo devono utilizzare strumenti e metodologie che siano scientificamente fondati e che non siano lesivi della dignità e dei diritti dell'utente.
- Esplicitare chiaramente le proprie responsabilità e i vincoli in caso di conflitti di interesse: quando la psicologa e lo psicologo operano in un contesto in cui potrebbero emergere conflitti di interesse tra le esigenze dell'utente e quelle dell'istituzione o dell'organizzazione presso cui lavorano, sono tenuti a esplicitare chiaramente le proprie responsabilità e i vincoli cui sono tenuti.

Articoli 24 e 31



Il consenso informato

Il codice è stato adeguato alla normativa come professione sanitaria, quindi in entrambi gli articoli, 24 e 31, sono stati inseriti stralci estrapolati dalla legge 219/17, riguardanti il consenso informato in ambito sanitario.

Nello specifico, nell'articolo 31 si fa riferimento ai **trattamenti sanitari**, per il resto si fa riferimento all'art 4;

nell'art. 31 si inserisce nel comma 2 la necessità di tenere conto della **volontà della persona minorenn**e in relazione alla sua età e al suo grado di maturità;

il comma 3, richiama nuovamente la legge 219/17, ove si ritenga che il trattamento sanitario sia necessario, non bisogna informare l'Autorità Giudiziaria, ma **la decisione è dell'Autorità Giudiziaria**.

L'art 24 riguarda il consenso informato sanitario per persone adulte e capaci e riprende stralci della legge 219/17.



Articolo 12

Art.12: testimonianza

Più chiaro l'aspetto dell'obbligo del segreto professionale in caso di testimonianza, è scritto in modo esplicito che in caso di obbligo di testimonianza bisogna rimettersi alla motivata decisione del giudice.



Articoli 17 e 21

Art.17 - articolo che riguarda la protezione dei documenti:

E' stato eliminato il Comma che riguarda il fatto che in caso di morte, il collega doveva preoccuparsi di indicare un collega, si tratta di una norma non applicabile, in quanto se il collega è morto non è sanzionabile. E' stato inserito un tempo di 5 anni come obbligo di conservazione della documentazione

Art 21 - insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali:

L'articolo è stato riformulato introducendo, nel primo comma, una esortazione a sviluppare la cultura psicologica, si ribadisce comunque che costituisce grave violazione deontologica l'insegnamento dell'uso di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione e nel comma 3, viene considerato aggravante il caso in cui tale insegnamento abbia come obiettivo quello di preconstituire possibili esercizi abusivi della professione.



Psicologo/a Psicoterapeuta


Una professione che si distingue per una spiccata **sensibilità al cliente**

Per l'attenzione al **rispetto** e alla **segretezza** di ciò che ci viene affidato

Per il rimando costante e scrupoloso ad una **formazione** scientificamente plausibile

Per la **correttezza nei rapporti** tra i colleghi

Per la **chiarezza nei riguardi delle istituzioni**



ISTITUTO TOLMAN



*Giuramento dello
Psicoterapeuta*

Giuramento dello psicoterapeuta

Giuro solennemente.....

.....di esercitare la mia professione con diligenza,
perizia, correttezza morale e dignità, secondo
scienza e coscienza, osservando le norme
deontologiche e giuridiche e con costante
impegno etico, sociale e culturale.



Gracie

Antonella Postorino

Psicologo Psicoterapeuta

- Email: antonella.postorino1980@gmail.com
- Mob: [+39 347 524 7760](tel:+393475247760)